

Anche gli oratori fra le opere di urbanizzazione secondaria

15 Settembre 2003

La Legge 1° agosto 2003 (pubblicata nella G.U. 181 del 6 agosto 2003), sul riconoscimento della funzione sociale delle parrocchie e degli enti ecclesiastici che svolgono attività simili, contiene una novità in campo urbanistico.

Al fine di incentivare tale funzione educativa, l'art.2 della legge ricomprende, infatti, nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria anche gli oratori e gli immobili destinati allo svolgimento di attività simili.

Viene così ampliato l'elenco delle opere di urbanizzazione secondaria contenuto nell'art.4 della L.847/1964, fra le quali sono comprese scuole ed asili, mercati, edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e culturali.

Non essendo tali immobili più sottoposti all'ICI, per compensare le minori entrate dei comuni, è previsto il rimborso delle stesse da parte dello Stato secondo modalità che verranno stabilite successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1828-LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206.doc[Apri](#)